



APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Protocollo 231/2001



Il Fornitore: Sito in:
P.IVA/C.F.: Di seguito denominato, per brevità, "Controparte" dichiara di essere in
accordo con quanto di seguito descritto:

OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO EX D. LGS. 231/2001 E MANLEVA.

La Controparte si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico previsto da KUKA Roboter Italia S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dal documento allegato rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

La Controparte manleva KUKA Roboter Italia S.p.A. fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico da parte della Controparte o del suo personale apicale o sottoposto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA.

Qualora la Controparte, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico previsto da KUKA Roboter Italia S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della Controparte o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti la Controparte o il suo personale apicale o sottoposto che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro (in caso di lavorazioni effettuate presso il sito del fornitore), convalidato dall'autorità giudiziaria, KUKA Roboter Italia S.p.A. potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di KUKA Roboter Italia S.p.A.. KUKA Roboter Italia S.p.A. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

CONTROLLI EX D. LGS. 231/2001.

La Controparte si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali (GDPR).

La Controparte è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali di KUKA Roboter Italia S.p.A. o di terzi specialisti incaricati.

SEGNALAZIONI EX D. LGS. 231/2001.

La Controparte si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza casi di violazioni del Codice Etico secondo le modalità indicate dai Protocolli allegati al contratto.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TRASPORTI.

Qualora oggetto della fornitura siano anche servizi di trasporto, la Controparte si obbliga a rispettare tutte le norme applicabili ai servizi di trasporto vigenti nei Paesi ove si effettua il trasporto stesso, ivi incluse le norme in tema di orari di lavoro e modalità di esecuzione dei trasporti.

In relazione ad eventuali trasporti di rifiuti o materiali inquinanti, la Controparte si obbliga a rispettare tutte le norme in materia vigenti nei Paesi ove si effettua il trasporto, garantendo l'attuazione di ogni misura preventiva prevista dalle vigenti normative e che, in nessun caso, abbandonerà o incendierà i rifiuti trasportati e che gli stessi saranno trasportati sino alla destinazione indicata e autorizzata.

La Controparte garantisce che in occasione del trasporto non saranno trasportate persone in violazione delle norme in materia di immigrazione o beni provenienti da illecito. In caso di falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dalla Controparte ai sensi del presente articolo, KUKA Roboter Italia S.p.A. potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il rapporto derivante dalla fornitura con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., salvo il risarcimento dei danni.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.

La Controparte dichiara e garantisce che le prestazioni oggetto del presente contratto e l'uso da parte di KUKA Roboter Italia S.p.A. dei beni o servizi oggetto del presente contratto non violano diritti di terzi, in particolare diritti di autore o diritti di proprietà industriale. In particolare, La Controparte dichiara e garantisce di essere titolata a trasferire i beni e/o i diritti oggetto del presente contratto a KUKA Roboter Italia S.p.A.. In caso di falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate da La Controparte ai sensi del presente articolo, KUKA Roboter Italia S.p.A. potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il rapporto derivante dalla fornitura con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., salvo il risarcimento dei danni.

CLAUSOLA CONTRATTUALE PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX ART. 25-DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001 "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE" ED EX ART. 25-QUINQUIES D. LGS. 231/2001 "INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO".

La Controparte dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a metodi di sorveglianza in violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori o condizioni di lavoro degradanti. A tal fine, dichiara di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione), di rispettare le norme applicabili in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la normativa in materia di orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie.

KUKA Roboter Italia S.p.A.

Sede Legale e Operativa: Via Leonardo Da Vinci, 3 - 10095 Grugliasco (TO)

Uff. Reg. Imprese TO n 2677/1988 | C.F.: 07010790157 P.I.: IT 05506020014 | Rea 717253 - C.S. € 5.350.000,00 i.v. | Società a Socio Unico



La Controparte dichiara di verificare – anche mediante controlli “a campione” – i tesserini/badge e documenti di riconoscimento dei lavoratori in aggiunta agli ordinari controlli da parte delle rappresentanze sindacali aziendali;

La Controparte si impegna alla formalizzazione ed implementazione di una procedura di assunzione del personale conforme al T.U. sull’immigrazione (D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 come modificato dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109,) nonché a prevedere per il personale, l’uso quotidiano obbligatorio del tesserino di riconoscimento.

La Controparte dichiara e si impegna a retribuire la manodopera impiegata in conformità con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e, comunque, in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

“RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO EX ART. 29 D. LGS. 276/2003” (IN CASO DI APPALTO DI OPERE O DI SERVIZI).

La Controparte si impegna, per tutta la durata del contratto di appalto, a corrispondere regolarmente ai lavoratori impiegati sul luogo di esecuzione della prestazione, i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR).

Inoltre, La Controparte si impegna a dimostrare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e assistenziali mediante idonea documentazione e certificazione degli enti preposti. In particolare, La Controparte deve presentare quadrimestralmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), emesso dagli organi competenti (INPS, INAIL), comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri contributivi e assistenziali nei confronti dei propri dipendenti.

Qualora la predetta documentazione dovesse evidenziare una situazione di irregolarità (la Società KUKA Roboter Italia S.p.A.) Si riserverà il diritto di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino all’avvenuta regolarizzazione della documentazione richiesta.

Alla regolarità dei predetti adempimenti è subordinato il pagamento delle somme dovute alla Controparte in conseguenza dell’attività oggetto del contratto di appalto.

In caso di mancata presentazione della documentazione KUKA Roboter Italia S.p.A. si riserva infine il diritto di risolvere il contratto in essere stipulato con [Controparte], salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e reputazionali patiti e patienti da parte della Società.

CLAUSOLA CONTRATTUALE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

La Controparte- responsabile dei rischi inerenti ai processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività - si impegna affinché il deposito temporaneo sia effettuato mediante selezione per categorie omogenee di rifiuti, in appositi contenitori con etichetta indicante il corrispondente codice CER per la tipologia di rifiuto ivi collocato. La Controparte si impegna all'adozione di idonee procedure interne per la corretta gestione dei rifiuti e, precisamente, si impegna affinché l'avvio a smaltimento/recupero avvenga secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza bimestrale (pericolosi) o trimestrale (non pericolosi) indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo raggiunga complessivamente 30 mc di cui 10 mc per i rifiuti speciali pericolosi;

La Controparte dichiara di conferire i rifiuti per lo smaltimento ad imprese autorizzate a svolgere le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, iscritte all'Albo nazionale dei Gestori ambientali. Ad ogni presa in carico da parte del Gestore viene rilasciata alla Controparte copia del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) redatto in quattro copie, compilato, datato, firmato dal produttore e dal trasportatore; entro tre mesi la Controparte deve essere in possesso della IV copia che attesta l'avvenuto smaltimento, in caso di mancato ricevimento occorrerà comunicarne alla Provincia territorialmente competente la mancata ricezione. La Controparte si impegna alla conservazione della quarta copia dei F.I.R. (vidimati dalla competente C.C.I.A.A. o dall'Agenzia delle Entrate) e debitamente compilati per almeno cinque anni. La Controparte dichiara di acquistare i formulari da soggetti autorizzati i cui estremi identificativi – come pure estremi seriali e numerici dei formulari – sono evincibili dalla fattura di acquisto che la Controparte si impegna ad annotare sul registro acquisti IVA prima dell'utilizzo dei formulari stessi. La Controparte si impegna sin da adesso a manlevare KUKA Roboter Italia S.p.A. per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione della documentazione obbligatoria. La Controparte si obbliga alla corretta gestione dei rifiuti di KUKA Roboter Italia S.p.A. in tutte le fasi, dalla presa in carico all'effettivo smaltimento, garantendo di non incendiare i rifiuti e di espletare i controlli necessari affinché i quantitativi dei rifiuti prodotti da KUKA Roboter Italia S.p.A. non siano ridotti mediante combustione. Infine, La Controparte si impegna sin da adesso a manlevare KUKA Roboter Italia S.p.A. per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti di KUKA Roboter Italia S.p.A..

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

La Controparte, sia direttamente che indirettamente, non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altra utilità non dovuta, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altri soggetti aventi funzioni direttive di una società o di un ente, ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente nell'interesse o a vantaggio di KUKA Roboter Italia S.p.A.

CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI APPALTO PER ESECUZIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ E/O PRESSO SITI CLIENTI.

Con riferimento ai lavoratori che avranno accesso ai luoghi di lavoro di KUKA Roboter Italia S.p.A. per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore trasmetterà a KUKA Roboter Italia S.p.A. copia dei documenti di identità in corso di validità, nonché documentazione attestante la regolarità giuslavoristica del rapporto di lavoro e di permanenza sul territorio italiano dei lavoratori. In mancanza, KUKA Roboter Italia S.p.A. potrà rifiutare gli accessi ai propri locali, salve le azioni legali ritenute più opportune, inclusa la risoluzione per inadempimento del Fornitore. È facoltà del Committente KUKA Roboter Italia S.p.A. richiedere, a titolo cautelativo, ulteriori documenti rispetto a quelli sopra indicati.

VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI, AI SERVIZI E ALLE FORNITURE DA AFFIDARE IN APPALTO O MEDIANTE CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 26 TITOLO I D.LGS. 81/2008).

La Società richiede l'invio della documentazione obbligatoria per legge, per verificare l'idoneità del Fornitore allo svolgimento dei lavori.

Il Fornitore dovrà esibire alla Società almeno:

- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto dell'appalto:
 1. Imprese, imprese esecutrici nonché imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata:
 - Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - Documento di valutazione dei rischi
 - Documento unico di regolarità contributiva
 - Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 D.Lgs. 81/2008
 2. Lavoratori autonomi:
 - Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
 - Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008
 - Documento unico di regolarità contributiva.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei sub-appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al punto 2.

È necessaria, per non incorrere nella colpa in eligendo, la richiesta da parte della Società Committente di ulteriore documentazione, diversa per settori di intervento specifico, rispetto a quella minima sopra indicata.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (TITOLO IV D.LGS. 81/2008): VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'IMPRESA IN CASO DI ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE > 200 U/G¹ E/O PER CANTIERI CHE COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI D.LGS. 81/2008². (es. cantieri di rifacimento linee che rientrano per l'entità complessiva dei lavori sotto il titolo IV).

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale il Fornitore dovrà esibire alla Società committente o al responsabile dei lavori almeno la seguente documentazione:

- Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (art. 90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008);
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (art. 90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008);
- Documento unico di regolarità contributiva (art. 90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008);
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 D.Lgs. 81/2008 (art. 90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008);
- Dichiarazione dell'organico medio annuo (distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili) (art. 90 comma 9 lett.b D.Lgs. 81/2008);
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9 lett.b D.Lgs. 81/2008).

È necessaria, per non incorrere nella colpa in eligendo, la richiesta da parte della Società Committente di ulteriore documentazione, diversa per settori di intervento specifico, rispetto a quella minima sopra indicata. In caso di sub-appalto l'impresa affidataria verifica dell'idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori, da effettuare secondo le modalità sopra illustrate.

¹ Il parametro "uomini-giorno" (U/G) identifica l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

²1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (TITOLO IV D.LGS. 81/2008): VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'IMPRESA IN CASO DI ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE < 200 U/G E/O PER CANTIERI CHE NON COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI D.LGS. 81/2008. (es. cantieri di rifacimento linee che rientrano per l'entità complessiva dei lavori sotto il titolo IV).

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale il Fornitore dovrà esibire alla Società committente o al responsabile dei lavori almeno la seguente documentazione:

- Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (art. 90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008);
- Documento unico di regolarità contributiva (art. 90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008);
- Autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII D.Lgs. 81/2008 (art. 90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008):
 - ✓ di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008
 - ✓ di avere redatto il Documento di valutazione dei rischi
- Autocertificazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9 lett.b).

È necessaria, per non incorrere nella colpa in eligendo, la richiesta da parte della Società Committente di ulteriore documentazione, diversa per settori di intervento specifico, rispetto a quella minima sopra indicata.

In caso di sub-appalto l'impresa affidataria verifica dell'idoneità tecnico professionale dei sub-appaltatori, da effettuare secondo le modalità sopra illustrate.



DICHIARAZIONI E GARANZIE EX D. LGS. 231/2001.

La Controparte dichiara e garantisce di avere adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti di cui al D. Lgs. 231/2001, rendendolo idoneo a prevenire i Reati richiamati dal citato Decreto. Nel caso la Controparte non abbia ancora provveduto ad adeguare il proprio sistema a quanto sopra descritto, si impegnerà a mantenere comunque indenne KUKA Roboter Italia S.p.A. per condotte commesse dal proprio personale apicale o sottoposto.

KUKA Roboter Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in caso siano contestati dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria a La Controparte o suo personale apicale o sottoposto uno o più Reati, salvo il risarcimento di eventuali danni.

FORO COMPETENTE.

In caso di controversie fra le parti si conviene di ricorrere in prima istanza al Foro competente di Torino (TO).

Luogo e data:

LA CONTROPARTE:

KUKA ROBOTER ITALIA S.P.A:

DOPPIA SOTTOSCRIZIONE EX ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, La Controparte approva e sottoscrive specificamente le seguenti clausole (§ 3 del presente documento):

- Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva.
- Clausola Risolutiva.

Luogo e data:

LA CONTROPARTE:

KUKA ROBOTER ITALIA S.P.A:

KUKA Roboter Italia S.p.A.

Sede Legale e Operativa: Via Leonardo Da Vinci, 3 - 10095 Grugliasco (TO)

Uff. Reg. Imprese TO n 2677/1988 | C.F.: 07010790157 P.I.: IT 05506020014 | Rea 717253 - C.S. € 5.350.000,00 i.v. | Società a Socio Unico

